

SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLE di MONTAGNA

Relativamente ai docenti delle Scuole Primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in **SCUOLA di MONTAGNA** ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato.

Per l'attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede. La legge n. 90 del 1.03.1957 prevede benefici a favore dei docenti che prestano servizio nelle sedi di montagna in presenza dei seguenti requisiti:

- **Plessi scolastici ubicati in comuni considerati di montagna;**
- **Scuole pluriclassi con non più di due insegnanti.**

Per l'attribuzione del punteggio in questione i docenti interessati dovranno produrre apposita dichiarazione dalla quale risulta: **gli anni, la sede, la tipologia del servizio prestato ed indicazione che è stato prestato in scuola di montagna.**

La suddetta dichiarazione **dovrà essere confermata** dal Dirigente Scolastico della scuola di servizio con l'indicazione che la suddetta sede, nell'anno di riferimento (anno dichiarato dalla docente) **era inserito nell'elenco delle scuole di montagna.** In assenza della convalida da parte del Dirigente scolastico, il servizio di cui trattasi non sarà raddoppiato.

(cfr nota UST Catanzaro).

Nota Bene:

Il Doppio punteggio per scuole di montagna Vale solo se prestato nelle seguenti circostanze:

solo se prestato dall'a.s. **2003/04** all'a.s. **2006/07** nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1^o marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari, **il servizio viene valutato in misura doppia.**

INOLTRE, Gli insegnanti elementari di ruolo che hanno prestato almeno un triennio continuativo in una stessa sede di montagna hanno diritto alla promozione anticipata di un anno alla classe superiore di stipendio. Con il C.C.N.L. 4/8/95 l'anticipazione consiste nell'attribuzione anticipata della fascia stipendiale superiore, sostanziandosi in un beneficio utile ai fini giuridici ed economici (non solo economico).

Il beneficio non è riassorbibile ed anche nel caso di passaggio di qualifica deve essere computato nella nuova ricostruzione di carriera. Non è reiterato al compimento di ogni successivo triennio nello stesso comune, ma solo se prestato in altra sede.

Antonio Altomare / Anna Spadafora Sindacato Autonomo Labor Cosenza